

Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-003820

Case number CAC-ADREU-003820

Time of filing 2006-11-21 12:13:47

Domain names woolrich.eu

Case administrator

Name Josef Herian

Complainant

Organization / Name JOHN RICH & SONS INVESTMENT HOLDING COMPANY

Respondent

Organization / Name NETLINE s.r.l., Franco BRESSAN

INSERIRE I DATI SU ALTRI PROCEDIMENTI LEGALI, CHE SECONDO LE INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE SONO PENDENTI O RISOLTI E CHE SI RIFERISCONO AL NOME A DOMINIO CONTROVERSO

La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del presente procedimento.

SITUAZIONE REALE

La ricorrente è la società John Rich & Sons Investment Holding Company (di seguito: "Ricorrente") con sede a 103 Foulk Road Suite 200, Wilmington, 19803, USA, che risulta titolare in Europa di numerosi marchi (o domande di registrazione di marchio), sia nazionali che comunitari, costituiti dalla denominazione "WOOLRICH" da sola o in combinazione con altri elementi figurativi e/o verbali e relativi prevalentemente ad articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria (classe 25).

In Italia la ricorrente risulta titolare della registrazione dei seguenti marchi:

1. "WOOLRICH", registrazione n. 00764549 del 21 dicembre 1998 per la classe n. 25 depositata in data 14 ottobre 1996 e rinnovata con domanda n. MI2006C008930
2. "WOOLRICH", registrazione n. 00811140 del 26 aprile 2000 per la classe n. 25 depositata in data 8 settembre 1997
3. "WOOLRICH JOHN RICH & BROS", registrazione n. 00840913 del 22 marzo 2001 per la classe n. 25 depositata in data 5 maggio 1998

La Ricorrente risulta altresì essere titolare di numerosi nomi a dominio costituiti dalla parola "WOOLRICH" o comprensivi della medesima ed afferma inoltre di essere titolare dei nomi a dominio con estensione ".eu" "woolrichwoolenmillsproduction.eu" e "woolrichwoolenmills.eu" registrati dalla local presence Europe ID-LP Service.

In data 7 aprile 2006 la società Netline S.r.l. (di seguito "Resistente") con sede a Conegliano (TV), Via dei Cappuccini 11/E, ha registrato il nome a dominio "woolrich.eu" tramite il sig. Franco Bressan.

La Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dalla Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso ricevuto dalla stessa Corte via e-mail in data 16 novembre 2006 ed in forma cartacea in data 21 Novembre 2006 (di seguito: "Ricorso").

La Ricorrente, con il suo Ricorso, ha richiesto in via principale il trasferimento del nome a dominio contestato, a Europe ID-LP Service (con sede a Londra, Regno Unito), quale presenza locale della Ricorrente, ed in via sussidiaria, qualora detto trasferimento non sia giudicato possibile, la cancellazione del nome a dominio contestato.

La Resistente non ha presentato un controricorso nei termini previsti dal paragrafo B3 (a) della Procedura di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie (di seguito: "Regole ADR"). La Resistente, informata del mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del controricorso e delle relative conseguenze con la "Comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente" del 1 febbraio 2007, in data 6 febbraio 2007 ha presentato una "Contestazione della comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente" con la quale ha richiesto l'annullamento della comunicazione e la concessione di un nuovo termine per la presentazione di un controricorso in quanto, dichiarava, solo in data 29 gennaio 2007 aveva avuto la possibilità di venire a conoscenza della presentazione del Ricorso da Parte della Ricorrente. Con sua comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007 la Resistente ha comunque presentato alcune osservazioni a propria difesa nel presente procedimento.

La data formale dell'inizio della procedura ADR è il 22 novembre 2006

A. RICORRENTE

1) Secondo la Ricorrente il nome a dominio contestato è identico o comunque confondibilmente simile con i marchi registrati dalla Ricorrente a livello comunitario ed a livello nazionale in molti paesi dell'Unione Europea risultanti dalla documentazione prodotta (allegati 3 e 4 del Ricorso).

La Ricorrente, a causa dell'identità/forte somiglianza del nome a dominio contestato con le registrazioni/domande di marchio di titolarità della stessa, ritiene elevato il rischio che gli utenti internet digitino il nome a dominio in questione per avere informazioni in merito alla distribuzione dei prodotti "WOOLRICH" nel mercato UE.

La Ricorrente aggiunge che il fatto di essere titolare sia dei nomi a dominio con estensione ".eu" "woolrichwoolenmillsproduction.eu" e "woolrichwoolenmills.eu" (registrati dalla propria presenza locale Europe ID-LP Service, allegato 5 al Ricorso) sia di numerose registrazioni di nomi a dominio costituiti da o comprensivi della parola "WOOLRICH" (allegato 6 al Ricorso) aumenterebbe il rischio di confondibilità sopra paventato.

2) La Ricorrente ritiene inoltre che la Resistente non abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio oggetto del Ricorso per i seguenti motivi:

- prima di avere notizia della contestazione la Resistente non ha utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi. Il nome a dominio contestato non risulta infatti essere al momento utilizzato (allegato 7 al Ricorso) ;
- la Resistente non è comunemente nota con un nome corrispondente al nome a dominio. La Resistente risulta inoltre essere contemporaneamente titolare e registrante del nome a dominio contestato. Dal sito societario www.nline.it la Resistente risulta svolgere l'attività di "net solutions provider", fornendo in particolare servizi di registrazione, gestione e manutenzione di domini internet e posta elettronica, servizi di protezione e anti-virus per posta elettronica, servizi di e-commerce e web-marketing per rendere maggiormente visibili i siti in internet, servizi di fornitura di connessioni ADSL e di linee di trasmissione dedicate (allegato 8 al Ricorso). Per nessuna delle attività predette risulta essere stato utilizzato dalla Resistente il nome commerciale o il marchio registrato WOOLRICH;

- la Resistente non risulta essere titolare di marchi registrati costituiti da o comprensivi della denominazione WOOLRICH in ambito UE. Ciò è confermato dai risultati di una ricerca di anteriorità effettuata privatamente sulla banca dati SAEGIS di Thomson Compumark utilizzando quali parole chiave la denominazione WOOLRICH (marchio) combinata a Netline (nome del titolare) ed estesa alle banche dati dei marchi comunitari, marchi internazionali e marchi nazionali della maggior parte dei Paesi UE (allegato 9 al ricorso)

3) Secondo la Ricorrente, infine, la registrazione del nome a dominio è avvenuta in mala fede in quanto:

- in considerazione della notorietà e della diffusione, sia a livello mondiale che a livello italiano, del marchio WOOLRICH (nel suo Ricorso la Ricorrente fornisce e allega una serie di indicazioni e documenti su detta notorietà e diffusione), è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio in questione e che abbia scelto la denominazione "WOOLRICH" in modo del tutto arbitrario per la registrazione del nome a dominio contestato. La Ricorrente ritiene assai più verosimile che la Resistente abbia intenzionalmente registrato il nome a dominio contestato al fine di venderlo, noleggiarlo, o comunque trasferirlo al legittimo titolare o a terzi interessati a sfruttarne il potere di richiamo o al fine di sfruttare in qualche modo la notorietà del marchio WOOLRICH.

- altra circostanza tale da far ragionevolmente presumere che il nome a dominio contestato sia stato registrato al fine di venderlo, noleggiarlo, o comunque trasferirlo al legittimo titolare o a terzi interessati a sfruttarne il potere di richiamo sarebbe, secondo la Ricorrente, il fatto che la Resistente è un service provider che si occupa della registrazione e gestione di domini e risulta non solo quale titolare, ma anche come "Registrar" del nome a dominio contestato. Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra la Ricorrente e la Resistente (allegato 12 al Ricorso) emerge chiaramente che:

a) la Resistente è stata debitamente avvisata dei diritti di esclusiva spettanti alla Ricorrente sul marchio in questione;

b) proposto dalla Ricorrente l'acquisto del nome a dominio al fine di addivenire ad una risoluzione transattiva della questione, la Resistente ha tenuto un comportamento altalenante, prima dichiarandosi disponibile a trasferire il nome a dominio, poi rendendosi irreperibile.

B. RESISTENTE

Nella comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007 la Resistente ha evidenziato che:

- la Ricorrente nel caso avesse avuto diritto di registrare il dominio sulla base di Diritti preesistenti, aveva allo scopo a disposizione un periodo di registrazione riservato ai titolari di diritti in base all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, che stabilisce le disposizioni e i principi relativi alla registrazione del dominio di primo livello .eu;

- la Resistente non ha registrato e/o utilizzato il dominio in malafede;

- la Resistente non ha fatto alcun uso commerciale, nessun intento di creare confusione o fuorviare i consumatori;

- non vi è stata nessuna mala fede da parte della Resistente, né speculazione alcuna, in quanto il dominio non è stato registrato per venderlo e non è stato fatto nessun tentativo di vendita da parte della Resistente, mentre un tentativo di acquistare il dominio è invece stato fatto della Ricorrente;

- la Ricorrente non può chiedere la cancellazione né in ogni caso pretendere il trasferimento a lei del dominio regolarmente registrato in base al Punto (15) e all'articolo 20 del Regolamento (CE) N. 874/2004 della Commissione;

- il nome a dominio contestato è composto da due parole comuni;

- il ricorso della Ricorrente è basato su molte supposizioni prive di fondamento.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

1. Introduzione

La Commissione preliminarmente rileva che non ha ritenuto di accogliere la richiesta della Resistente avanzata nella "Contestazione della comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente" di concessione di un nuovo termine per presentare un controricorso, non essendo essa richiesta adeguatamente motivata e supportata da idonei elementi probatori. La semplice dichiarazione della Resistente di essere stata nella impossibilità di venire a conoscenza dell'avvio del procedimento prima del 29 gennaio 2007 non viene giudicata sufficiente.

In ogni caso, pur rilevando che nessun obbligo in tal senso è previsto dalle Regole ADR, la Commissione ritiene di poter prendere in considerazione le osservazioni presentate dalla Resistente con la comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007.

Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (di seguito: "Regolamento").

Esso articolo 21, al suo numero (1) prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in malafede.

Esso articolo 21, al suo numero (2), afferma poi che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:

- prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome a dominio abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo
- il titolare di un nome a dominio sia un'impresa, organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario
- il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario.

Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l'onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione, dunque, nel presente procedimento, è il corretto assolvimento o meno dell'onere della prova da parte della Ricorrente medesima.

2. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti

In relazione alla identità e/o confondibilità con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, la Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico o confondibilmente simile con numerosi marchi dalla stessa registrati a livello comunitario ed a livello nazionale in molti paesi dell'Unione Europea. Dall'esame della documentazione presentata, risulta provato che la Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchi sia nazionali che comunitari, costituiti dalla denominazione "WOOLRICH" da sola o in combinazione con altri elementi figurativi e/o verbali. Basti qui considerare che il nome a dominio contestato è identico ai marchi registrati in Italia dalla Ricorrente n. 00764549 del 21 dicembre 1998 e n. 00811140 del 26 aprile 2000, costituiti entrambi dalla denominazione "WOOLRICH". La Commissione ritiene pertanto provata l'identità del nome a dominio contestato con i marchi sopra menzionati di titolarità della Ricorrente.

3. Prova di diritti o interessi legittimi

Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l'onere di provare l'assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n. 2888 e 1250), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento.

Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo alla Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti elementi e delle seguenti circostanze:

a) la Ricorrente non si è limitata ad affermare l'assenza di un diritto o interesse legittimo della Resistente sul nome a dominio contestato ma ha fornito numerosi elementi a supporto della sua affermazione. In particolare, la Ricorrente:

-ha fornito in primo luogo elementi (si veda il suo documento n. 7) che fanno concludere che il nome a dominio contestato non è mai stato utilizzato dalla Resistente

- ha esibito, in secondo luogo, le stampe di alcune pagine web del sito internet della Resistente (si veda il suo documento 8) dall'esame delle quali emergerebbe che la Resistente non avrebbe utilizzato mai neanche la semplice denominazione WOOLRICH per i servizi da essa offerti alla propria clientela;

- ha offerto, in terzo luogo, in visione gli esiti di una ricerca di anteriorità nell'ambito dell'Unione Europea (si veda suo documento n. 9) che confermerebbero che la Resistente non è titolare di marchi registrati costituiti o comprensivi della denominazione WOOLRICH.

b) la Resistente, per converso, non ha presentato un controricorso nei tempi ad essa riservati dal paragrafo B3(a) delle Regole ADR e questa Commissione ritiene che il mancato rispetto di questa scadenza costituisca una forma di accettazione delle pretese della Ricorrente ai sensi del paragrafo B(10) delle Regole ADR.

c) d'altra parte, presentando osservazioni a propria difesa con la comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007, che questa Commissione, pur in assenza di un obbligo, ha comunque ritenuto a sua discrezione di esaminare, la Resistente nulla ha obiettato in ordine alle affermazioni della Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in relazione ad un eventuale preuso del nome a dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso, ad una preesistente notorietà della sua attività con il nome WOOLRICH o ad un suo potenziale interesse all'utilizzo di quel nome a dominio. Essa Resistente si è limitata a fare delle considerazioni di ordine generale e formale, senza fare alcun cenno in ordine alla esistenza attuale o potenziale di un proprio interesse sul nome a dominio contestato

d) Infine, dalla corrispondenza prodotta dalla Ricorrente (si veda suo documento n. 12) ed intercorsa tra le parti sembrerebbe emergere una disponibilità della Resistente a cedere quel nome a dominio alla Ricorrente. Questa circostanza, se non è sufficiente a dimostrare che la Resistente, richiedendo la registrazione di quel nome a dominio avesse intenzione di venderlo, noleggiarlo, o comunque trasferirlo al legittimo titolare o a terzi interessati a sfruttarne il potere di richiamo, sta comunque a dimostrare che la Resistente non aveva e non ha non solo un diritto o un interesse legittimo, ma neppure un semplice interesse ad effettivamente utilizzare quel nome a dominio

4. Prova della malafede

La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome a dominio contestato è identico ad alcuni marchi dalla stessa registrati e l'assenza sullo stesso di un diritto o di interesse legittimo della Resistente, non risulta necessario ai fini della definizione del presente procedimento

verificare se la Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso.

Conclusioni

La Ricorrente ha richiesto in via principale il trasferimento del nome a dominio contestato, a Europe ID-LP Service (con sede a Londra, Regno Unito), quale presenza locale della medesima, ed in via sussidiaria, qualora detto trasferimento non sia giudicato possibile, la cancellazione del nome a dominio contestato.

L'articolo 22 (11) del Regolamento prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21 decide di revocare il nome a dominio. Lo stesso articolo prevede che il nome a dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002.

In base a detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti da:

- qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea
- qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale
- qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea

In considerazione del fatto che:

-la Ricorrente non ha richiesto il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato, ma ne ha chiesto il trasferimento a favore di soggetto terzo;

-la Ricorrente non ha richiesto la registrazione del nome a dominio contestato né dimostrato di soddisfare i criteri generali di cui all'articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002,

la Commissione decide di revocare il nome di dominio contestato senza provvedere al suo trasferimento nei confronti del soggetto indicato dalla Ricorrente.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di cancellare il nome a dominio WOOLRICH

PANELISTS

Name	Pietro Tamburrini
------	-------------------

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2007-03-02

Summary

IL RIASSUNTO DELLA DECISIONE ARBITRALE IN LINGUA INGLESE COSTITUISCE L'ALLEGATO N. 1

The Complainant, a company with headquarters in the United States, owns numerous trademarks (or applications for trademark registration) in Europe, both national and EC, consisting of the name "WOOLRICH," either alone or in combination with other figurative or verbal elements, primarily relative to articles of clothing, footwear and hats (class 25). In particular, the Complainant holds the following trademark registrations:

1. "WOOLRICH," registration no. 00764549 of December 21, 1998 for class 25 filed on October 14, 1996, renewed in application number MI2006C008930
2. "WOOLRICH," registration no. 00811140 of April 26, 2000 for class 25, filed on September 8, 1997
3. "WOOLRICH JOHN RICH & BROS," registration no. 00840913 of March 22, 2001 for class 25 filed on May 5, 1998.

When it became aware of the registration of the domain name "woolrich.eu" by the Respondent, the Complainant, after attempting to obtain transfer of said domain name directly, filed a petition with the Czech Arbitration Court in which its primary request was a transfer of the domain name in question to a party it indicated as its local presence, with a secondary request, if this transfer were not determined to be possible, to cancel the domain name in question. In particular, according to the Complainant:

- The domain name in question is identical or in any event similar enough to cause confusion with its Community and national registered trademarks in many countries within the European Union.
- The Respondent has no right or legitimate interest in the domain name in question.
- The Respondent also registered the domain name in question in bad faith.

For purposes of these proceedings, Article 21 of Commission Regulation (EC) no. 874/2004, of April 28, 2004 (hereinafter referred to as "the Regulation") is fundamental.

Point (1) of said Article 21 provides that a registered domain name can be revoked as a result of an appropriate extra-judicial or judicial procedure, if it is identical or confusingly similar to a name that is subject to a right recognized or established by national or Community law and if this domain name was registered by a holder who cannot assert a right or legitimate interest in the name, or if it has been registered or is being used in bad faith.

Point (2) of said Article 21 then affirms that a legitimate interest can be demonstrated when:

- Before any notice of an alternative dispute resolution, the holder of the domain name has used the domain name or a name corresponding to the domain name in relation to an offer of goods or services or can demonstrate that it was about to do so.
- The holder of a domain name is an undertaking, organization or natural person commonly known by the domain name, even when lacking a right recognized or established by national and/or Community law.
- The holder of a domain name makes legitimate and non-commercial use or fair use of the domain name, with no intention to mislead consumers or harm the reputation of a name subject to a right recognized by national and/or Community law

Paragraph B(11) of the ADR regulations specifies that the burden of proof for demonstrating the above facts falls on the Complainant; so the purpose

of the Panel's evaluation in this proceeding is to determine whether or not said Complainant has met its burden of proof.

From an examination of the documents presented, it is proved that the Complainant owns numerous national and Community trademark registrations that consist of the name "WOOLRICH," either alone or in combination with figurative or verbal elements. Suffice it to consider here that the domain name in question is identical to the following trademarks Complainant registered in Italy: no. 00764549 of December 21, 1998 and no. 00811140 of April 26, 2000, both consisting of the name "WOOLRICH." The Panel thus considers it proved that the domain name in dispute is the same as the above-mentioned trademarks owned by the Complainant.

With regard to the proof that the Respondent has no right or legitimate interest to the domain name in dispute, the Panel notes that this must be provided by the Complainant. As confirmed in previous decisions by this Court (see, for example, decision in Case no. 2888 and Case no. 1250), this proof, which concerns a negative circumstance, is difficult if not impossible to produce.

Nevertheless, for said proof to be considered provided, a number of elements and circumstances need to be ascertained that would make it possible to conclude that the Respondent does not have a right or legitimate interest in the name of the domain in dispute.

This Panel feels that said proof has been provided in this case through the following elements and circumstances:

- a) The Complainant has not limited itself to asserting the absence of the Respondent's right or legitimate interest in the domain name in dispute, but has provided numerous elements supporting its allegation.
- b) On the contrary, the Respondent has not presented a Response within the time given to it by paragraph B3(a) of the ADR regulations, and this Panel feels that the failure to meet this deadline constitutes a form of acceptance of the Complainant's claims pursuant to paragraph B10 of the ADR Regulations.
- c) On the other hand, by presenting comments in its defense through a non-standard communication, which this Panel, although not so required, nevertheless decided to examine at its discretion, the Respondent raised no objections to the assertions of the Complainant, and in particular said nothing regarding any prior use of the domain name in dispute or a name corresponding to such, nothing regarding any pre-existing notoriety of its activity under the name WOOLRICH or any potential interest in the use of that domain name. The Respondent limited itself to making general and formal comments, without any reference to the current or potential existence of an interest in the domain name in dispute.
- d) Finally, from the correspondence between the parties produced by the Complainant, it seems that the Respondent is willing to cede the domain name to the Complainant. This circumstance, while not sufficient to demonstrate that the Respondent requested the registration of the domain name with the intention of selling it, renting it or transferring it to the legitimate holder or third parties interested in exploiting its power of attraction, nevertheless shows that the Respondent did and does not only have no right or legitimate interest, but not even a simple interest in actually using that domain name.

With regard to the proof of bad faith, the Panel notes that, as the Complainant has shown that the domain name in dispute is identical to several trademarks it has registered and the absence of any right or legitimate interest of the Respondent, it is not necessary for purposes of deciding this case to determine whether the Respondent was acting in bad faith when it registered or utilized the domain name in dispute.

In conclusion, with regard to the Complainant's requests presented to this Court, Article 22 (11) of the Regulations provides that if the Panel determines that the registration is speculative or abusive pursuant to Article 21, it may decide to revoke the domain name. The same article provides that the domain name must be transferred to the Complainant if it requests its registration and meets the general criteria set forth in Article 4 paragraph 2 letter b) of EC Regulation 733/2002.

Based on said provision, domain names may be requested by:

- any undertaking having its registered office, central administration or principal place of business within the Community
- any organization established within the Community, without prejudice to the application of national law
- any natural person resident within the Community.

In consideration of the fact that:

- the Complainant did not request the domain name in dispute to be transferred to it, but rather to a third party
- the Complainant has neither requested registration of the domain name in dispute nor met the general criteria set forth in Article 4 paragraph 2 letter b) of EC Regulation 733/2002

the Panel decides to revoke the domain name in dispute without ordering its transfer to the party indicated by the Complainant.
